



Cofinanziato
dall'Unione europea

ARAP
AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ARAP Abruzzo

Villanova di Cepagatti (Pe) - Via Nazionale SS 602 km 51+355 Centro Direzionale 2° Piano

Repertorio: n. _____

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO

per l'esecuzione della fornitura di:

" _____ " _____

Codice CUP: _____

Codice CIG: _____

L'anno _____, il giorno _____, del
mese di _____, avanti a me _____, _____, sono
personalmente costituiti:

il Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nella
sua qualità di _____ di ARAP Abruzzo, C.F./Partita IVA _____,
autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di
cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica
presso la sede dello stesso Ente in Villanova di Cepagatti (Pe) alla via Nazionale SS
602 km 51+355 Centro Direzionale 2° Piano (in seguito denominato "Stazione
appaltante");

A.R.A.P. Azienda Regionale Attività Produttive
www.arapabruzzo.it

info@arapabruzzo.it
arapabruzzo@pec.it
Codice Fiscale 91127340684
P.I. 02083310686

Sede Legale e Operativa
Via Nazionale SS 602 km 51+355
Centro Direzionale - 2° Piano
65012 - Villanova di Cepagatti (PE)
Tel. +39 0859773101



il Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nella sua qualità di _____-dell'impresa _____, Partita IVA _____, domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in _____ alla _____ (in seguito denominato "Contraente"), giusta certificazione della C.C.I.A.A. di _____, agli atti.

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSA

- Che con determinazione del dirigente del Servizio politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo DPC025/089 del 31/03/2023 avente a oggetto "*P.N.R.R. Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse". Avviso per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in Abruzzo nelle aree industriali dismesse approvato con D.G.R. n. 49 del 31 gennaio 2023. Attuazione. Approvazione graduatoria.*"; è stata approvata la proposta di graduatoria, indicando l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento e quindi che ARAP Abruzzo è risultata vincitrice del Bando in oggetto;
- Che con delibera del CDA n. 75 del 10/03/2023 recante "*Partecipazione all' "Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di OGGETTO: Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU." Provvedimenti.*", si approvava "*il progetto redatto dal Dipartimento D.l. - Internazionalizzazione e Informatica per la partecipazione all'Avviso in oggetto*";
- Che con Determina del Direttore Generale n° 489 del 22/11/2024 questa Azienda ha approvato scheda di progetto del primo stralcio e contestualmente ha deciso di affidare la fornitura di "PNRR, MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA", COMPONENTE 2 "ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE", INVESTIMENTO 3.1 "PRODUZIONE IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE" mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 72 del DLgs n 36/2023;

- che il giorno ____/____/_____, ad esito della procedura di gara, è stato dichiarato provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto il contraente _____, che si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per Euro _____ compresi i costi per la sicurezza di Euro _____, oltre IVA 10%, per complessivi Euro _____;
- che con _____, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precipitata impresa e contraente, alle condizioni di seguito descritte;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente;
- che la fornitura è finanziata con fondi PNRR;
- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 111 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., vengono pubblicati presso la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici gestita da AANAC.
- che, ai sensi degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. , la _____ si è costituita fideiussione con polizza n° _____, emessa in data ____/____/_____, nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante ARAP Abruzzo, agli effetti e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto assunte dall'appaltatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Con tale garanzia fidejussoria il fideiussore _____ si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di collaudo della fornitura di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;
- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del ____%, così come previsto dall'articolo 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e che:
 - è stata prodotta dall'operatore economico la certificazione sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
 - tale riduzione è stata applicata nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti da micro, piccole e medie imprese;
 - l'operatore economico ha presentato fideiussione emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106 comma 3 D.lgs. 36/2023;
 - è stata prodotta dall'operatore economico una o più certificazioni o marchi individuati tra quelli previsti dall'Allegato II.13 del D.lgs. 36/2023.
- che nei confronti del rappresentante del contraente _____, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, nè provvedimenti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

TUTTO CIÒ PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL CONTRATTO

1. ARAP Abruzzo nella persona del _____, affida al contraente _____ e per essa al costituito sig. _____, che accetta, l'appalto relativo alla fornitura di _____".
2. Il contraente si obbliga ad eseguire detta fornitura alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto approvato con Deliberazione del CDA n. 75 del 10/03/2023 e successiva Determina del Direttore Generale n° 489 del 22/11/2024 ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART. 2 – VALORE ECONOMICO DEL CONTRATTO E CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro _____ compresi i costi per la sicurezza pari ad Euro _____ (_____) oltre IVA 10%, per complessivi Euro _____.
2. Il contratto è stipulato a corpo.
3. L'importo complessivo della fornitura a corpo, come determinato a seguito dell'offerta del contraente, resta fisso ed invariabile;
4. Ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., visto l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara, questa stazione appaltante può procedere alla revisione dei prezzi qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione in aumento o in diminuzione del costo della fornitura superiore al 5% dell'importo complessivo. L'appaltatore, in questo caso ha diritto ad un adeguamento compensativo, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all' 80 per cento di detta eccedenza. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di dei prezzi alla produzione dell'industria elaborati dall'ISTAT.
5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

6. La fornitura, sulla base dell'offerta formulata dall'Appaltatore, comprende:

- Numero totale di elettrolizzatori: _____
- Capacità complessiva di produzione di idrogeno: _____ tonnellate/anno.
- Sistema di gestione integrata e controllo remoto.
- Componenti accessorie per l'installazione e il collaudo.

ART. 3 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Il presente contratto è regolato dalle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo n. 36/2023 in materia di contratti pubblici e appalti.
- Normativa tecnica di settore applicabile alla progettazione, costruzione e manutenzione dei sistemi di produzione di idrogeno.
- Disposizioni generali del Codice Civile italiano per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto.
- Leggi regionali della Regione Abruzzo applicabili al settore delle attività produttive.

Art. 4 – AVVIO DELLA FORNITURA – INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

1. Prima di procedere alla consegna, il direttore dell'Esecuzione ha attestato il permanere delle condizioni per effettuare la fornitura verificando:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dalla installazione delle apparecchiature oggetto della fornitura;

L'attività è stata documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP.

2. La disposizione per l'avvio della fornitura, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del Direttore dell'Esecuzione, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

3. La disposizione del Direttore dell'Esecuzione costituisce "verbale di consegna" che, dopo la sua sottoscrizione per accettazione da parte dell'Appaltatore, viene trasmesso al RUP.

4. Dalla data della disposizione di cui sopra decorre il termine per il completamento della fornitura.

5. La disposizione di avvio della fornitura contiene:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e gli accertamenti effettuati;
- l'indicazione delle aree, dei locali dove deve essere effettuata la fornitura;
- l'assenza di impedimenti di qualsiasi natura tali da impedire l'avvio e la prosecuzione della fornitura.

6. L'esecutore dà inizio alla fornitura a seguito della disposizione e la stessa deve essere ultimata entro il termine di giorni ____ (_____) decorrenti dalla data della disposizione di avvio.

7. Mancata consegna

- Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto, non si procede alla consegna e il Direttore dell'Esecuzione ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
- La consegna può non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante ed in tal caso l'esecutore può chiedere il recesso del contratto.
- Se l'istanza di recesso viene accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore a quello calcolato sulla base dell'importo netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al comma 12 del predetto art. 3:
 - 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - 0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - 0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro.
- La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso ed è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nella disposizione di avvio della fornitura.

8. Sospensione

- Avvenuta la consegna, la stazione appaltante può sospendere la fornitura per ragioni non di forza maggiore, purché la sospensione non si protraggia per più di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile alla stazione appaltante.

Art. 5 – DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

1. La stazione appaltante nomina, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP), un Direttore dell'Esecuzione per la direzione e il controllo dell'esecuzione del contratto relativi alla fornitura. L'attività del Direttore dell'Esecuzione è disciplinata dall'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

2. Il Direttore dell'Esecuzione è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché la fornitura sia eseguita a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con l'esecutore cui impedisce *ordini di servizio* riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

3. Nel dettaglio, il direttore dei lavori:

- prima della disposizione dell'avvio della fornitura, redige e rilascia al RUP un'attestazione sulla assenza di impedimenti alla esecuzione della fornitura;
- dispone l'avvio della fornitura con le modalità previste dall'articolo [Avvio della fornitura](#);
- provvede all'accettazione di materiali e componenti messi in opera e, in caso contrario, emette motivato rifiuto;
- impedisce gli ordini di servizio all'esecutore per fornirgli istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici dell'appalto; tali disposizioni sono comunicate al RUP e riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguiti;
- controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione della fornitura nel rispetto delle tempistiche indicate in sede di offerta;
- dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolo speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP;
- supporta il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica nel caso di avvalimento dell'esecutore;
- controlla lo sviluppo della fornitura e impedisce disposizioni per l'esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate;
- compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell'esecuzione della fornitura si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redige processo verbale alla presenza dell'esecutore per determinare l'eventuale indennizzo in caso di danni causati da forza maggiore;
- fornisce al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
- procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere, in contraddittorio con l'esecutore, ed emette il certificato di ultimazione

della fornitura da trasmettere al RUP (che ne rilascia copia conforme all'esecutore);

- gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto;
- fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- controlla la spesa legata all'esecuzione della fornitura compilando i documenti contabili.

ART. 6 – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo sarà versato al Fornitore sulla base delle seguenti fasi:

- Acconto iniziale pari al 30% del valore complessivo del contratto ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
 - La corresponsione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
 - La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'arti. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.
 - La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.
 - L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

- Pagamento intermedio al completamento della fase di approvvigionamento del materiale sino ad un importo pari ad una percentuale del 60 % del valore del contratto.
- Pagamento intermedio al completamento della fase di installazione sino ad un importo pari ad una percentuale del 90 % del valore del contratto.
 - L'importo sarà liquidato a seguito di specifica attestazione del Direttore dell'Esecuzione relativa al corretto adempimento del contratto, alla verifica ed accettazione delle apparecchiature consegnate redatta in contraddittorio con l'appaltatore;
 - I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.
 - Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del c.c.
- Saldo finale entro 30 giorni dall'esito positivo del collaudo.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/2002.

Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

•

ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Fornitore emetterà fattura elettronica in conformità alle disposizioni vigenti, indicando CUP e CIG associati.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario su conti correnti dedicati, conformemente alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore, nell'esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3, della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7, del D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni nella L. 17/12/2010, n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare:

- Comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità dei soggetti delegati ad operarvi.
- Utilizzare esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili per tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto.
- Informare tempestivamente il Committente di eventuali modifiche ai dati trasmessi.

ART. 9 – CAUZIONE E GARANZIE

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro _____. Si precisa che, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del ____% dell'importo garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione de contratto e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Committente, fermo restando quanto previsto all'articolo "PENALI", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

ART. 10 – CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Il Fornitore garantisce che i beni forniti siano conformi alle specifiche tecniche, privi di vizi e accompagnati da certificazioni attestanti il rispetto delle normative vigenti.

Il Fornitore è responsabile per eventuali danni derivanti dalla non conformità dei beni forniti o da un'installazione non corretta.

La Committente non sarà responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore, incluse calamità naturali, atti di terrorismo, scioperi o altre situazioni imprevedibili.

ART. 11 – MODALITÀ DI CONSEGNA

La consegna dei beni dovrà avvenire entro il termine di _____ giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, presso l'Area Ex Co.TI.R. di Vasto. Le modalità di consegna dovranno includere:

- Verifica preventiva dei luoghi di installazione da parte del Fornitore.
- Consegna dei beni in condizioni perfette e pronti per l'installazione.
- Collaudo funzionale con emissione di verbale di accettazione da parte della Committente.

ART. 12 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dello 0,1 % dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Qualora la penale calcolata superi il 10% dell'importo contrattuale il fatto costituisce grave inadempimento contrattuale e potrà essere avviata la procedura di rescissione in danno delcontratto.

3. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

4. la Committente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del

presente contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

5. La Committente si riserva, altresì, di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.

MANCATA CONSEGNA

6. in caso di indisponibilità temporanea, il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla Committente la sopravvenuta indisponibilità, fornendo informazioni sulla denominazione del prodotto, il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile, nonché la causa dell'indisponibilità.

7. I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. Qualsiasi variazione di prodotto deve essere precedentemente autorizzata dalla Committente.

8. La consegna, senza autorizzazione, di un prodotto diverso ed in sostituzione di quello aggiudicato in gara equivale a dichiarazione di indisponibilità e autorizza la Committente a procedere all'acquisto in danno.

NON CONFORMITÀ

9. i prodotti che risultassero non conformi alla qualità, tipo, specie, marca ed a tutte le caratteristiche previste dal capitolato e, in generale, nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero un confezionamento secondario diverso da quello dichiarato in gara, difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, ovvero qualora alla consegna non rispettassero i parametri di validità residui, potranno essere respinti immediatamente dalla Committente.

10. Nel caso di respingimento immediato, il Fornitore deve provvedere alla sostituzione, entro sette giorni solari, senza alcun aggravio di spesa, decorso il suddetto termine la consegna sarà considerata come "mancata consegna".

11. Qualora la non conformità non sia immediatamente percettibile (vizio occulto) o non ne impedisca l'utilizzo (scadenza ravvicinata) o sia sopravvenuta (ritiro da mercato o recall), la Committente potrà richiedere al Fornitore, il ritiro del prodotto ed eventualmente la sua sostituzione.

12. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che deve provvedere a ritirarla, a sue spese, entro e non oltre quindici giorni solari, dalla comunicazione di non accettazione. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. Decorsi quindici giorni solari dalla richiesta di ritiro del prodotto, qualora il Fornitore non abbia provveduto al ritiro o richiesto lo smaltimento, la Committente

può richiedere, in relazione al disagio arrecato ed a suo insindacabile giudizio, la refusione di eventuali oneri sostenuti fino alla data di ritiro ovvero di smaltimento, in alternativa la Committente può inviare la merce al Fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.

13. Salvo quanto sopra disposto, all'approssimarsi della scadenza del prodotto di cui si è chiesto il ritiro, la Committente potrà proporre al Fornitore lo smaltimento del prodotto illustrandone le condizioni economiche; il decorso di quindici giorni solari dalla suddetta comunicazione, senza alcun riscontro da parte del Fornitore, equivale ad autorizzazione allo smaltimento ed accettazione delle condizioni economiche.

14. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Parimenti, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

Art. 13 – SOSPENSIONI E RIPRESE DELLA FORNITURA

1. È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:

- quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che la fornitura proceda utilmente a regola d'arte - il Direttore dell'Esecuzione compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
- per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.

2. Il Direttore dell'Esecuzione dispone la sospensione della fornitura, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del codice - riportando:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
- lo stato di avanzamento della fornitura la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della sua ripresa e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;

3. La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

4. Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione della fornitura, il RUP dà avviso all'ANAC; contrariamente, l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222 c.13 del codice.

5. In caso di sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione - l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

6. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione della fornitura ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della fornitura, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa della stessa, l'esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al Direttore dell'Esecuzione; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa della fornitura.

7. Quando dopo la consegna della fornitura insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento della stessa per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di fornitura eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

8. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni della fornitura, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa della fornitura. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa della fornitura; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

9. Se le sospensioni della fornitura, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del codice.

10. L'esecutore ultima la fornitura nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di avvio della fornitura oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al Direttore dell'Esecuzione l'ultimazione. Il Direttore dell'Esecuzione procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se la fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

11. L'esecutore, che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare la fornitura nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

12. Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il Direttore dell'Esecuzione.

Art. 14 - SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

2. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

3. L'affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti di opere che si intende subappaltare.

4. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 36/2023.

5. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

6. Il contratto di subappalto, corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

7. L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

Art. 15 –MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:

- a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);
- b. si rendono necessari forniture supplementari non incluse nell'appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante – in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di

prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);

c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante denominate varianti in corso d'opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti – in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);

d. un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:

- modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;
- successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);
- assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.

e. il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;

f. il valore della modifica è < 15 % del valore iniziale del contratto.

g. le modifiche non sono sostanziali.

2. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purchè la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

3. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.

4. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

5. Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14 del codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del codice.

6. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di forniture non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzari di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi in contabilità, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione della fornitura sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 16 – SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Il Direttore dell'Esecuzione, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione della fornitura, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione della fornitura e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di interventi di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

2. Non oltre 6 mesi dall'ultimazione della fornitura la verifica di conformità viene completata, secondo le disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

3. la verifica di conformità rappresenta l'attività di verifica finale della fornitura ed è finalizzata a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei prodotti e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

4. Nel dettaglio, la verifica di conformità ha l'obiettivo di verificare che la fornitura sia stata eseguita a regola d'arte, secondo:

- il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;
- le eventuali perizie di variante;

- il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
- i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei componenti e delle provviste;

5. In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall'allegato II.14 del codice.

6. Le operazioni di verifica di conformità terminano con l'emissione del certificato di verifica di conformità attestante la collaudabilità dell'opera che, in alcuni casi, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione.

ART.17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di forniture supplementari non incluse nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- e) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- f) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- g) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

2. Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il Direttore dell'Esecuzione, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima della fornitura eseguita regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
- formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al Direttore dell'Esecuzione la redazione dello stato di consistenza delle forniture già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel contratto nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

3. In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:

- al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite - nei casi a) e b);
- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:
 - degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
 - e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).

4. Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative

pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 18 – RECESSO

ARAP può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando l'incarico conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso ARAP sarà comunque tenuta a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per le attività già svolte dall'azienda.

L'appaltante, ai sensi dell'art. 123 del DLgs n 36/2023, può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le forniture e verifica la regolarità della stessa.

3. Il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore saranno eseguiti in conformità all'allegato II.14.

ART.19 - OBBLIGO DI RISPETTARE IL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01 ED IL CODICE ETICO E MANLEVA.

Il Fornitore è a conoscenza che ARAP ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.

Il fornitore aderisce ai principi del summenzionato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Altresì, si impegna a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da ARAP ai sensi del D.lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il fornitore manleva fin d'ora ARAP per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte dell'azienda o di suoi eventuali collaboratori.

ART. 20 – CONTROLLI D. Lgs. 231/2001.

Il Fornitore si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.lgs 231/01 ARAP, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.

Il Fornitore è informato e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali ARAP o di terzi specialisti incaricati.

Art. 21 - CONTROVERSIE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia / alla competenza del collegio arbitrale di cui agli articoli 213 e 215 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Competente a decidere in ordine alle controversie che dovessero sorgere sarà esclusivamente il Foro di Pescara.

ART. 23 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione, e ai sensi del' art. 2235 c.c.

2. Il Fornitore si obbliga a trattenere la documentazione fornita da ARAP per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi, nonché a rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni dei quali sia venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico. Si impegna altresì a curare e vigilare affinché i propri collaboratori e dipendenti mantengano lo stesso segreto professionale.

3. Il Fornitore dovrà garantire sia l'espletamento della sopracitata prestazione sia la eventuale presenza, qualora ritenuto necessario, presso la Sede di Cepagatti al fine del necessario raccordo con il personale e la dirigenza di ARAP.

4. Il contraente si obbliga altresì:

- a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il Fornitore prende atto ed autorizza che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR 679/16 e s.m.i., i dati forniti saranno trattati in forma cartacea e/o informatica, esclusivamente per la finalità per la

quale la presente dichiarazione viene resa ed a tal fine autorizza espressamente ARAP al trattamento dei dati personali.

Art. 25 - NORME FINALI

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro _____, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

Art. 26 - ALLEGATI

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati e parte integrante del presente contratto:

- gli elaborati progettuali e le relazioni;
- gli elaborati costituenti l'offerta dell'Appaltatore
- le polizze di garanzia.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con inchiostro indelebile su numero _____ fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere _____ e la _____ fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

A.R.A.P.

L'Azienda

Il Commissario straordinario

Legale rappresentante

Legale Rappresentante p.t.

Avv. Mario Battaglia